

STATUTO

**HAPPY SCHOOL IMPRESA
SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BELLUNO BL VIA FLAVIO OSTILIO 8

Numero REA: BL - 406878

Codice fiscale: 01203140254

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2017 - Statuto completo	2
--	---



Elisa Piccolotto
NOTAIO

Belluno
Via Vittorio Veneto 278
Tel. 0437 34763 Fax 0437 939628

Allegato "A" Al Rep. N. 5083 Racc. N. 3779

"STATUTO

Art. 1) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa sociale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 e denominata **"HAPPY SCHOOL impresa sociale S.R.L."**.

Art. 2) Sede

La società ha sede in Belluno.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dagli amministratori ed è attuato mediante comunicazione ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. Codice Civile.

Art. 3) Oggetto

La società ha per oggetto l'educazione, l'istruzione e la formazione ai sensi della L. 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

In particolare, l'oggetto sociale è articolato nelle seguenti attività:

- l'educazione dell'infanzia e della gioventù tramite la gestione di scuole materne, giardini per l'infanzia, asili e simili, colonie marine, montane, campestri, centri estivi, campeggi;
- l'insegnamento didattico di ogni genere tramite la gestione di scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
- l'organizzazione di corsi di ogni genere e specie: didattici, culturali, sportivi, di applicazioni tecniche, per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, di qualsiasi forma d'arte, ecc.;
- la gestione di emeroteche, ludoteche;
- la gestione del servizio denominato "baby parking";
- l'organizzazione di feste legate all'attività scolastica ed all'attività di svago di ogni genere;
- l'organizzazione di viaggi e/o soggiorni di studio, di formazione, culturali;
- lo sfruttamento commerciale dei propri marchi, brevetti e del know-how, l'organizzazione in franchising di tutti o parte dei servizi sopra menzionati;
- le prestazioni e cessioni accessorie, strumentali, dipendenti e funzionalmente collegate allo svolgimento dei suddetti servizi: vitto, alloggio, fornitura di libri, materiali didattici, indumenti, ecc.

La società può compiere inoltre tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie,

ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta e l'alienazione in genere di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti reali immobiliari;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;

- assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società di capitali o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indi-rettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori norme in materia;

- partecipare a consorzi, raggruppamenti ed enti in genere, anche non aventi personalità giuridica.

Art. 4) Durata

La società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5) Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

In caso di aumento del capitale sociale è espressamente attribuita ai soci la facoltà di prevedere nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter codice civile e fermo il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alla decisione. Tale disposizione si applica anche nel caso di aumento eventualmente deliberato dall'organo amministrativo.

Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoplate.

Art. 6) Conferimenti

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società e nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 cod. civ., la polizza di assicurazione o la fideiussione possono essere sostituiti con il versamento del corrispondente importo in danaro secondo quanto previsto dall'art. 2464 codice civile.

Art. 7) Apporti e finanziamenti

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 8) Partecipazioni e diritti

Le partecipazioni e i diritti sociali dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati integralmente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio sociale; a tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di detti utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, lavoratori e collaboratori in genere.

Art. 9) Divisibilità e trasferimento delle partecipazioni

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 8, comma primo, del D.Lgs. n. 155/2006 e fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo che segue.

Art. 10) Prelazione

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni spetta ai soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Per trasferimento per atto tra vivi si intendono tutti i negozi di alienazione nella loro più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di vendita, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o di costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione. Il socio che intende comunque trasferire, sia a terzi che ad altri soci, in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione allo stesso spettanti, dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il corrispettivo richiesto e le altre condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. spedita non oltre trenta giorni dal ricevimento dell'offerta di prelazione;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero qualora il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione ovvero in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, il prezzo di acquisto che dovrà versare il socio che intende esercitare il diritto di prelazione sarà determinato di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, da un arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società. Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore dovrà tener conto delle situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

In caso di rinuncia, espressa o tacita, di un socio al diritto di prelazione il diritto allo stesso spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione agli stessi spettante.

In ogni caso il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale della prelazione, come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dall'ultimo giorno di ricevimento dell'offerta di prelazione da parte dei soci. Decorso i suddetti tre mesi, l'alienazione non potrà avvenire se non previo nuovo procedimento dell'offerta di prelazione.

Art. 11) Diritto di recesso

Il diritto di recesso spetta nelle sole ipotesi previste dalla legge ed eventualmente in quelle indicate dal presente statuto.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, al domicilio risultante dal libro soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, a tutti i sindaci e al revisore.

La raccomandata a.r. dovrà essere spedita a tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;
- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata a mezzo raccomandata a.r., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;
- nel caso di decisione dei soci o di delibera degli amministratori non soggetta ad iscrizione, dal giorno in cui è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Art. 12) Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nel caso previsto dall'art. 2466 codice civile, può aver luogo:

- a) per l'interdizione o l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) in caso di inadempimento o di impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio;
- c) in caso di scomparsa o di dichiarazione di assenza del socio ai sensi degli artt. 49 e seguenti codice civile ovvero qualora questi per almeno due anni consecutivi non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito. L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma secondo, del D.Lgs. n. 155/2006, con decisione adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, non computandosi in tale maggioranza la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale del luogo ove si trova la sede della società su domanda dell'altro socio.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avviando il relativo procedimento arbitrale

ovvero giudiziale, ove il primo non risulti esperibile per qualunque motivo, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Parimenti, l'assemblea dei soci deve essere investita della decisione in ordine al reclamo avverso il provvedimento di diniego di ammissione eventualmente emesso dall'organo amministrativo nei confronti di chi, interessato all'ingresso in società, si veda respinta la propria richiesta da quest'ultimo; si applica in tal caso il procedimento testè indicato per l'eventualità di esclusione del socio, ivi compreso il procedimento arbitrale.

Art. 13) Assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge ed eventualmente dall'atto costitutivo e/o dallo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia, da uno o più amministratori oppure da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale mediante:

- a) lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese;
- b) telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti almeno tre giorni prima all'indirizzo o al numero risultanti dal Registro delle Imprese.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato (ancorché la data sia quella del giorno dell'adunanza) e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

In ogni caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni purché alla relativa deliberazione partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto (anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica ed anche il giorno stesso della riunione) e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, risultante anche da telefax, che potrà essere conferita anche a non soci, anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singola assemblea) o a mezzo procura generale.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dall'Amministratore più anziano o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, da altra

persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da Notaio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto ovvero in caso di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Art. 14) Amministrazione

La società è amministrata da un minimo di uno ad un massimo di sette amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori devono essere in possesso cumulativamente di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. In particolare, per onorabilità si intende l'assenza non solo di precedenti penali, ma anche di carichi pendenti. La professionalità attiene alla circostanza di avere già ricoperto la carica di amministratore o sindaco in altre società di capitali. Per quanto riguarda, infine, l'indipendenza, questa concerne l'assenza di legami con enti o soggetti che possano adombrare influenze da parte di chi ha interessi speculativi o, comunque, contrastanti con le finalità perseguite dall'impresa sociale. Si applica in questo caso l'art. 2382 codice civile.

Gli amministratori, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché per l'Amministratore Unico che devono essere scelti tra i soci, possono essere anche non soci, durano in carica fino a revoca o dimissioni, possono essere rieletti e, salvo le eventuali deroghe previste dall'atto costitutivo o dallo statuto, sono revocabili dai soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 15) Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura stabilita da decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente; a favore degli stessi potranno essere altresì accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, in particolare del disposto dell'articolo 3 D.Lgs. 155/2006, anche con il ricorso a forme assicurative e previdenziali private.

Art. 16) Poteri degli amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto sia riservato alla decisione dei soci. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Tuttavia, salvo quanto per legge o in forza dell'atto costitutivo o dello statuto riservato alla competenza del consiglio di amministrazione, l'amministrazione può essere affidata agli amministratori disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 codice civile, ma la decisione di cui al terzo comma dell'art. 2257 e al secondo comma dell'art. 2258 codice civile è adottata dagli amministratori a maggioranza calcolata per teste.

Art. 17) Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il vicepresidente se non già nominati dai soci.

Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne faccia domanda uno dei consiglieri.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta degli amministratori. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea e salvi gli incarichi già in essere al momento della nomina. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 18) Amministratori delegati

Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Art. 19) Rappresentanza

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'amministratore unico;
- al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente;
- all'amministratore delegato, nei limiti della delega;

- a ciascuno degli amministratori disgiuntamente in caso di amministrazione disgiuntiva ai sensi dell'art. 2257 codice civile;

- a tutti gli amministratori congiuntamente in caso di amministrazione congiuntiva ai sensi dell'art. 2258 codice civile. L'organo amministrativo potrà conferire parte dei suoi poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20) Organo di controllo

La società può nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, salvo il disposto dell'articolo 20 del D.Lgs. 155/2006.

Nei casi previsti dalla legge la nomina dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, o del revisore è obbligatoria.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, monocratico o collegiale, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, anche per quanto riguarda competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti.

In caso di nomina del revisore si applicano le disposizioni di legge sulla revisione legale dei conti.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 155/2006 la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria, in particolare, nel caso di superamento di almeno due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis c.c., ridotti della metà. Qualora, inoltre, il superamento di almeno due dei predetti limiti si protragga per due esercizi consecutivi, i sindaci, a cui spetta il controllo contabile, dovranno risultare iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I componenti l'organo di controllo, al pari degli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza secondo le norme sopra precisate per gli amministratori.

Art. 21) Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari della attività

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 14 del D.Lgs. n. 155/2006 i lavoratori, i collaboratori in genere ed i destinatari delle attività dell'impresa sociale dovranno essere coinvolti nelle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prodotti, attraverso la preventiva informazione da realizzarsi sotto forma di assemblea, che sarà convocata a

cura dell'organo amministrativo almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta detto organo ne ravviserà l'opportunità con un preavviso da portarsi a conoscenza degli interessati almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante manifesti affissi nei locali sociali. In detta assemblea i soggetti titolari del diritto all'informazione in parola avranno facoltà di intervenire e di esprimere le proprie opinioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in modo da esercitare un'influenza, comunque non vincolante, sulle decisioni che dovranno essere adottate nell'ambito dell'impresa, limitatamente alle predette questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prodotti. E' infine rimessa all'assemblea dei soci la decisione in ordine all'individuazione di ulteriori forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali.

Art. 22) Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Art. 23) Bilancio

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. n. 155/2006, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni dalla sopraddeffta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione previ-sta dall'art. 2428 le ragioni della dilazione.

Art. 24) Liquidazione

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della società, l'assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'assemblea a norma dell'art. 2487 codice civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, nel rispetto, comunque, della procedura di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 155/2006;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo

esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Completata la liquidazione del patrimonio sociale, pagati i creditori e restituito ai soci il valore dei conferimenti effettuati, i liquidatori dovranno devolvere l'eventuale patrimonio residuo ad O.N.L.U.S., associazioni, fondazioni, comitati ed enti ecclesiastici che svolgano attività analoghe a quelle previste dal precedente art. 3), previo rispetto del procedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 155/2006 e fatta salva l'ipotesi in cui beneficiario dell'atto sia un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Art. 25) Clausola compromissoria

Le controversie che potessero sorgere in dipendenza del contratto sociale sono decise in via rituale da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, che provvederà anche sulle spese.

Ogni modifica riguardante la presente clausola deve essere approvata dalla assemblea dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci dissenzienti e/o assenti possono nei successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Art. 26) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle norme speciali in materia, ivi compresa la disciplina di cui al più volte citato D.Lgs. n. 155/2006."

F.to David De Pra'

F.to Elena Da Ronch

F.to Elisa Piccolotto, Notaio (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.